

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/Cf (2005/2006)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente

assistita per la Segreteria dall'Avv. Ludovico Capece;

nella riunione tenuta in Roma il 22 settembre 2005, ha adottato, tra l'altro, la decisione che qui di seguito si trascrive:

1. RICORSO DEL CALCIATORE BORGABELLO MASSIMO PER LA TUTELA DI DIRITTI FONDAMENTALI A SEGUITO DELLA DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI MEDIANTE L'UTILIZZO, DA PARTE DELL'UFFICIO INDAGINI, DEGLI ATTI RELATIVI A DUE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA, NELL'AMBITO DEGLI ACCERTAMENTI SULLA GARA GENOVA/VENEZIA DELL'11 GIUGNO 2005

Con ricorso del 14 luglio 2005, Massimo Borgobello, tesserato della F.I.G.C., esponeva a questa Corte che nell'ambito delle indagini condotte anche nei suoi confronti dal competente ufficio presso la Federazione sarebbero stati acquisiti, tra gli altri, atti effettuati in sede penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, due intercettazioni, una telefonica e l'altra ambientale, che lo riguardavano.

Il ricorrente denunciava la inutilizzabilità di tali intercettazioni, ai sensi e per gli effetti della normativa relativa alla protezione dei dati personali, in quanto illegittimamente eseguite.

Ciò premesso, il ricorrente, nella prospettiva, che egli stesso definiva certa, del deferimento davanti agli Organi di disciplina che sarebbe conseguito alle indagini federali e, quindi, nell'imminenza del giudizio disciplinare, chiedeva, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del C.G.S., che la Corte provvedesse all'immediata ed urgente sospensione delle indagini federali e dichiarasse, comunque, l'inutilizzabilità degli atti raccolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. a causa della asserita violazione dei diritti fondamentali assicurati all'individuo dagli artt. 2, 14 e 15 della Costituzione.

Ciò premesso, la Corte osserva che il ricorso in esame, che dichiaratamente atterrebbe alla tutela di diritti fondamentali, mira in realtà a creare una evidente interferenza rispetto ad una attività di istituto compiuta da un organo federale, quella cioè delle indagini relative a possibili casi di illecito sportivo.

Ed in effetti, la tutela che il ricorrente si propone di conseguire in questa sede ha uno scopo dichiaratamente paralizzante della attività di indagine, di cui si chiede la sospensione e, in ogni caso, la determinazione delle modalità di conduzione.

A questo riguardo due osservazioni si impongono, allo scopo di mettere in rilievo la infondatezza del ricorso.

In primo luogo, è evidente che, a differenza della espressa previsione del terzo comma dell'art. 22 citato, che investe la Corte Federale a fini di tutela dei diritti fondamentali personali o associativi per la sola ipotesi che essi non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale, la presente fattispecie era ancora in dinamico divenire all'atto del deposito del ricorso, non essendo le indagini federali, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, ancora concluse.

Vi era, quindi, la concreta ed attuale possibilità di tutela endoprocedimentale che l'interessato avrebbe potuto utilmente far valere nel corso dell'attività dell'Ufficio Indagini chiedendo di conseguire il medesimo bene della vita postulato avanti questa Corte.

A ciò si aggiunga che, trattandosi di fattispecie procedimentale a formazione progressiva e destinata a svilupparsi nel corso del processo disciplinare, il medesimo oggetto di tutela avrebbe potuto e dovuto invocarsi davanti ai competenti giudici disciplinari, gli unici legittimati a disporre delle modalità e dell'oggetto delle acquisizioni documentali utilizzabili in sede di giudizio.

Questa osservazione configura una situazione di tutelabilità interna al procedimento, del tutto incompatibile, anzi radicalmente contraddittoria, con la previsione normativa di carenza di strumenti di garanzia dei diritti fondamentali.

Inoltre, come detto, la tutela di cui si discute in questa sede interferisce con un'attività istituzionale della Federazione governata da regole e competenze specificamente determinate, che attribuiscono posizioni soggettive all'interessato da spendere in quella sede procedimentale e non al suo esterno.

In altri termini, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'intervento suppletivo di cui all'art. 22, comma 3, C.G.S., va concepito soltanto in funzione sussidiaria e integrativa di un sistema laddove risultasse chiaro che si possano riscontrare in esso vuoti o carenze che mettano a repentaglio i diritti fondamentali dei singoli o degli associati.

Nella specie, viceversa, ciò che si chiede alla Corte è un inammissibile intervento di sostituzione o di interposizione alla attività di organi titolari del potere di svolgere una specifica attività istituzionale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi per il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

respinge il ricorso.

.....

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Dott. Emidio FRASCIONE	- Componente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente

assistita per la Segreteria dall'Avv. Ludovico Capece;

2. RICORSO DELLA POL. MAFALDA DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME ADOTTATE DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE INERENTI I MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER LA STAGIONE 2005/2006

Con ricorso in data 27 luglio 2005 la Polisportiva Mafalda ha impugnato il Comunicato Ufficiale n. 4 del 21 luglio 2005 del Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti, concernente i criteri di ammissione ai campionati regionali 2005/2006 per il completamento degli organici, intendendo fissarne l'oggetto entro tali limiti piuttosto che introdurre propriamente una richiesta di interpretazione autentica di quella normativa.

Ha prodotto controdeduzioni il Comitato Regionale Molise, che contesta diffusamente la fondatezza delle argomentazioni della Polisportiva Mafalda.

In via preliminare la ricorrente deduce che il ricorso sarebbe ammissibile in quanto a suo avviso il provvedimento impugnato sarebbe lesivo di diritti fondamentali associativi e le sue doglianze non trovano altre forme di impugnazione nell'ordinamento sportivo.

Nel merito la ricorrente osserva che il Presidente del Comitato Regionale Molise avrebbe diramato un comunicato in data 21 luglio 2005 con il quale si fissano le regole per il ripescaggio.

Tale comunicato ad avviso dell'istante sarebbe illegittimo in quanto il Comitato Regionale Molise avrebbe indicato criteri di ripescaggio nel corso del campionato determinando incertezza su quali regole fossero effettivamente da applicare.

Specifica l'istante che ha terminato il Campionato d'Eccellenza classificandosi al quattordicesimo posto e quindi alla luce dei criteri adottati dal Comitato molisano all'atto della immissione al Campionato per la stagione sportiva 2004/2005 avrebbe usufruito del ripescaggio.

Tale opportunità non viene concessa in virtù del più volte richiamato Comunicato n. 4 del 21 luglio 2005.

In realtà il ricorso alla Corte Federale ai sensi dell'art. 32, 5° comma dello Statuto, può essere proposto da ogni tesserato o affiliato della F.I.G.C. per la tutela dei diritti fondamentali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale.

Nel caso di specie, la società ricorrente ben avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, impugnare davanti al Consiglio di Presidenza il provvedimento che si assume lesivo della propria posizione, e cioè la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Molise. Difettando il carattere della residualità del rimedio in questa sede perseguito, l'istanza va dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Federale, pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto dalla Polisportiva Mafalda, lo dichiara inammissibile, disponendo l'incameramento della tassa reclamo versata.

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma il 28 settembre 2005

IL SEGRETARIO
(Dott. Francesco Ghirelli)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carra-

ro)